

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011: la nuova tracciabilità

Con il Decreto Legge n. 201 di ieri 06/12/2011, entrato in vigore il giorno stesso, è stato nuovamente abbassato il limite per la **tracciabilità** delle operazioni di trasferimento di denaro tra soggetti diversi, senza l'ausilio di Banche e Poste.

Di conseguenza, le persone che intendono utilizzare denaro contante per effettuare operazioni di acquisto da altri soggetti economici (*negozianti, rivenditori, ecc.*) possono continuare a farlo, ma al di sotto del **limite di euro 1.000** per singola operazione, anziché con il precedente limite di € 2.500,00.

Se invece l'operazione comporta un esborso uguale o superiore a 1.000 euro, al fine di non incorrere nella possibilità di vedersi applicare la **sanzione amministrativa pecuniaria** che prevede, già a far tempo dal 13.05.2010 con il D.L. 78 il **minimo di 3.000 euro**, sarà necessario utilizzare strumenti di pagamento tracciabili come l'**assegno bancario o postale** che riportino (*obbligatoriamente fin dalla sua emissione e con la medesima grafia del compilatore; occorre evitare che sia aggiunto successivamente da un altro soggetto, in quanto si potrebbe presumere una precedente emissione "in bianco"*) l'indicazione del beneficiario (*nome e cognome o ragione sociale*) e su cui sia apposta la clausola di **non trasferibilità**.

Si spera che venga introdotta in sede di conversione in legge una norma transitoria che preveda la non applicabilità di sanzioni fino al 31.12.2011, come già fatto con il D.L. 138/2011 nel mese di agosto.

La riduzione del limite per l'uso di contanti e assegni opera anche per i **libretti bancari e postali al portatore**, la cui estinzione o riduzione al di sotto del nuovo limite deve essere effettuata **entro il 31.12.2011** (*il precedente termine era il 30.09.11 per il limite di € 2.500*).

Già il D.L. 78 del 13.05.2010 aveva precisato che l'importo di € 1.000,00 (*all'epoca di € 5.000*) deve considerarsi riferito alla somma complessiva dell'**operazione unitaria**: pertanto risulterà vietato anche suddividere "artificialmente" un unico importo di € 1.500,00 (*valore dell'acquisto*) in 3 pagamenti in contanti da € 500,00 ciascuno, ancorché inferiori al limite previsto (c.d. **operazioni frazionate**), fatta salva la normale rateazione commerciale.

Il rilascio di **assegni circolari** e di **vaglia postali e cambiari** può essere richiesto per iscritto dal cliente, senza apposizione della clausola di non trasferibilità, solo per importi inferiori ad € 1.000,00.

Oltre detta soglia la tracciabilità potrà essere garantita, naturalmente, dal **bonifico bancario** e dalla moneta elettronica, come la **carta di credito, il bancomat o la carta prepagata**.

